

## **Procedimenti concorsuali**

### **IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEZ. III**

**Sentenza del 07-08-2002 n. 4588**

TESTO INTEGRALE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, composto dai signori:  
dott. Giovanni De Leo, Presidente  
dott. Francesco Guerriero, Consigliere,  
dott. Oberdan Forlenza, Consigliere rel.,  
ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nelle cause di cui ai ricorsi nn. 8669/2001 e 11317/2001 r.g., proposti da  
Foglia Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via  
Carlo Poerio, 98 ( m. a m.);

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore  
Colosimo e Michele Cioffi, dell'Avvocatura Regionale, tutti domiciliati in Napoli, via Santa Lucia, 81;

per l'annullamento

ric. n. 8669: della nota 3 agosto 2001 prot. n. 3350, di non ammissione al procedimento di selezione di 10 componenti  
del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nella Regione Campania ( NVVIP);  
nonché ( motivi aggiunti) della delibera Giunta Regionale 10 settembre 2001 n. 4158, della graduatoria finale della  
predetta selezione, nonché dei verbali della undicesima e sedicesima seduta della Commissione preposta alla selezione;  
ric. n. 11317: della delibera 10 settembre 2001 n. 4158, della graduatoria finale e dei verbali delle sedute già indicate;  
visti i ricorsi e gli altri atti di causa;  
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania;  
relatore alla pubblica udienza del 7 marzo 2002 il Cons. Forlenza;  
uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;  
considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

1. Con ricorso notificato in data 23 agosto 2001, depositato il successivo 24 agosto, il ricorrente impugna la nota  
indicata in epigrafe con la quale gli è stata comunicata l'esclusione dalla procedura di selezione di 10 componenti del  
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Campania, esclusione motivata per  
"mancanza dichiarazione incarico esclusivo".

Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione art. 97 Cost. e l. n. 241/1990; violazione del principio di ragionevolezza; eccesso di potere per  
incongruenza manifesta e carenza di presupposti; irragionevolezza; illogicità; difetto di motivazione; violazione artt. 7 e  
4 del bando di selezione; ciò in quanto la grave decisione dell'amministrazione è stata determinata da mero errore  
materiale, per avere il candidato dichiarato la intenzione di svolgere l'incarico "a tempo pieno e determinato" e non "a  
tempo pieno ed esclusivo", come richiesto dall'art. 7 del bando. Di qui l'irragionevolezza della decisione adottata, che  
viola anche il principio di conservazione, in presenza di errore formale irrilevante; inoltre "l'esclusione si presenta

illegittima . . . stante l'obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 l. n. 241/1990".

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza. In particolare, secondo la difesa regionale, "la dichiarazione resa, nella sua formulazione . . . non è di per sé idonea a far conoscere all'amministrazione la disponibilità e il conseguente impegno del candidato a svolgere un incarico a carattere esclusivo".

Questo Tribunale, con ordinanza 13 settembre 2001 n. 4304, ha accolto la richiesta di misura cautelare, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente alla procedura di selezione.

Con atto notificato in data 7 novembre 2001, depositato in data 19 novembre, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, impugnando gli ulteriori atti indicati in epigrafe, deducendo:

b) violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. e l. n. 241/1990 ( art. 3); violazione artt. 4, 5, 6 del bando di concorso; eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la Commissione preposta alla valutazione non avrebbe tenuto conto di elementi importanti, il che non ha consentito al Foglia di essere collocato nella posizione di graduatoria spettategli, stante l'omessa attribuzione di almeno 29 punti.

All'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.

2. Con autonomo ricorso notificato in data 7-9 novembre 2001, depositato il 19 novembre 2001 il ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe (oggetto di impugnazione anche attraverso i già indicati motivi aggiunti), deducendo sostanzialmente motivi identici a quelli di cui all'atto recante motivi aggiunti, e riportati ante sub b).

Anche in questo giudizio si è costituita la Regione Campania.

Con ordinanza 29 novembre 2001 n. 5666, questo Tribunale ha rigettato la domanda volta all'adozione di misure cautelari.

All'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.

## DIRITTO

3. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover procedere alla riunione dei ricorsi, perché gli stessi possano essere decisi con unica sentenza, stante la connessione.

4. Il ricorso n. 8669/2001 è infondato e risultano, di conseguenza, inammissibili per difetto di interesse sia i motivi aggiunti notificati in data 7 novembre 2001, sia il ricorso n. 11317/2001.

L'art. 7 del bando per la selezione di n. 10 componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nella Regione Campania prevede, tra l'altro, che il candidato, ai fini dell'ammissione alla selezione, deve presentare una "dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico a tempo pieno ed esclusivo". L'ultimo comma del medesimo articolo precisa inoltre che "non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti dal presente articolo".

La finalità che ispira la richiesta, puntualmente formulata nel bando, appare evidente e consiste in una acquisizione preventiva di disponibilità del candidato a svolgere l'incarico ( ovviamente, in caso di positivo superamento della selezione) "a tempo pieno", e cioè senza contestuale svolgimento di altri rapporti di lavoro, pubblici o privati, ed "esclusivo", e quindi con esclusione di qualunque altra attività lavorativa, anche svolta in proprio.

In definitiva, con tali due prescrizioni il bando sancisce una sorta di "incompatibilità assoluta" dell'incarico di componente del nucleo con qualunque altra attività, in proprio ( quale, ad esempio, attività imprenditoriale o libero-professionale) ovvero nelle dipendenze di terzi ( soggetti pubblici e privati) o in collaborazione coordinata e continuativa con i medesimi.

Né tale prescrizione appare irragionevole, stante la delicatezza delle funzioni che i componenti del Nucleo sono chiamati a svolgere, e ben si comprende anche, attesa la particolare "pesantezza" del regime imposto al candidato ( se futuro selezionato), la scelta dell'amministrazione di conoscere immediatamente la volontà del candidato medesimo, mediante sua espressa e preventiva accettazione di tali condizioni.

A fronte di ciò, il Foglia ha dichiarato "la propria disponibilità a svolgere l'incarico, in caso di superamento della selezione, a tempo pieno e determinato". Appare evidente che tale dichiarazione, oltre a non corrispondere alla lettera di quella richiesta dal bando, ha anche un contenuto e conseguenze affatto diverse, in quanto, con essa, il candidato non accetta l'esclusività ( nel senso sopra descritto) dell'incarico, una volta selezionato, ma solo il regime di tempo pieno e la durata a tempo determinato del rapporto. Né tale dichiarazione appare rappresentare, così come dedotto dal ricorrente, un mero errore materiale ( che, peraltro, non sembra essere stato successivamente corretto), in quanto il contenuto della dichiarazione e gli impegni che con essa assume il candidato sono molto diversi da quelli richiesti.

Alla luce di tale situazione, appare quindi legittima la decisione di esclusione assunta dall'amministrazione, sia in quanto tale possibilità è espressamente prevista dal bando, sia in quanto essa ha ricevuto una dichiarazione che non soddisfa l'esigenza dal bando rappresentata.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, il Collegio non può che evidenziarne l'infondatezza, non essendo necessaria la comunicazione d avvio del procedimento nel caso di procedimenti concorsuali, selettivi e simili,

in quanto tale esigenza è anticipata e sostituita dal bando di concorso e dall'atto di adesione allo stesso, rappresentato, per il candidato, dalla sua domanda di partecipazione.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso n. 8669, avverso il diniego di ammissione, deve essere respinto perché infondato; di conseguenza, deve essere dichiarata l' inammissibilità per difetto di interesse sia dei motivi aggiunti proposti nell'ambito del procedimento di cui al predetto ricorso n. 8669, sia del ricorso n. 11317, in quanto entrambi volti a censurare l'attività di valutazione della Commissione di selezione.

Stante la natura delle controversie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da Foglia Pietro ( nn. 8669/2001 e 11317/2001 r.g.):

- a) riunisce i ricorsi;
- b) rigetta in parte il ricorso n. 8669/2001, ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione,
- c) dichiara inammissibile il ricorso n. 11317/2001 r.g.;
- d) compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2002.

Il Presidente

Il Consigliere Est.